

VERBALE DI ACCORDO

Tra il Gruppo Zurich Italia e le Organizzazioni Sindacali First/Cisl, Fisac/Cgil, FNA, Snfia e Uilca

Premessa

- la volontà, da parte aziendale, di garantire ed ampliare, anche attraverso l'assegnazione di nuovi strumenti aziendali, la flessibilità nella gestione della prestazione lavorativa, l'Azienda ha deciso di dotare la popolazione aziendale di un telefono cellulare;
- la necessità di definire delle regole volte a bilanciare le esigenze aziendali con il rispetto dei principali istituti contrattuali e di tutela dei lavoratori;
- la volontà, da parte sindacale, di definire un quadro normativo chiaro di riferimento rispetto all'utilizzo dei telefoni cellulari da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Azienda.

Tutto ciò premesso le Parti

convengono che

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo;
- 2) a partire dal mese di giugno 2020, l'Azienda procederà all'assegnazione di smartphone all'intera popolazione aziendale e di scheda SIM, dati e voce, ai dipendenti che, alla data di firma del presente Accordo, non ne sono dotati;
- 3) lo smartphone che rientra, a tutti gli effetti, tra gli strumenti assegnati in dotazione a ciascun dipendente, è ad uso esclusivo aziendale e garantisce un traffico dati e voce, utilizzabile su tutto il territorio nazionale;
- 4) le Parti convengono che, in considerazione della sua natura di strumento di lavoro, sarà onere del dipendente provvedere al tempestivo aggiornamento del sistema operativo e delle applicazioni installate sul dispositivo e funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa, di seguito specificate: Outlook, Teams, Skype, One Drive, Cisco Webex, SharePoint, OKTA, Coupa, Apps@work, Lotus Notes. L'Azienda precisa che il predetto elenco delle applicazioni non va inteso come tassativo ma potrà essere implementato successivamente per necessità aziendali con l'introduzione di ulteriori applicativi necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Resta inteso che non sarà consentito installare alcuna applicazione non rientrante tra quelle espressamente indicate dall'Azienda e, comunque, nessuna applicazione di carattere personale;
- 5) le Parti precisano che lo smartphone replicherà tutte le funzioni del software voce Avaya One – X attualmente in uso come linea fissa, divenendo dunque il principale canale di contatto telefonico con gli interlocutori esterni ed interni all'organizzazione e, parallelamente, garantirà la connessione dati nelle giornate in cui il dipendente svolgerà la prestazione lavorativa in modalità smartworking, fungendo da router mobile wi-fi. Resta inteso che i dipendenti potranno utilizzare, nelle giornate di smartworking o comunque nel collegamento da remoto, la propria connessione wi-fi;
- 6) le Parti convengono che lo smartphone, così come gli altri strumenti aziendali, dovrà essere utilizzato da ciascun dipendente durante il proprio orario di lavoro, nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nel CCNL, nel CIA e negli accordi aziendali. Le Parti precisano, altresì, che al di fuori del proprio orario di lavoro, il dipendente non sarà tenuto ad effettuare alcuna attività rientrante tra quelle oggetto della normale prestazione lavorativa. Al termine della giornata lavorativa, così come durante la pausa pranzo, il dipendente dovrà riporlo nel proprio armadietto debitamente chiuso o portare lo smartphone con sé;
- 7) le Parti convengono che l'assegnatario dello smartphone è responsabile della custodia e dell'uso del dispositivo. Ciascun dipendente dovrà, quindi, custodire il dispositivo in maniera sicura e corretta, e non dovrà lasciarlo incustodito in qualunque luogo pubblico, privato o in ufficio. A tal proposito, l'Azienda precisa che l'assegnatario dello smartphone è direttamente responsabile dei possibili danni causati a terzi per un utilizzo improprio dello stesso o contrario alle disposizioni aziendali vigenti, rispetto ai quali l'Azienda è sollevata da ogni responsabilità;
- 8) in caso di mancato funzionamento, di malfunzionamento dello smartphone o di eventuali danneggiamenti accidentali non derivanti da un uso improprio dello stesso, sarà a carico dell'Azienda ogni qualsivoglia intervento di risoluzione delle problematiche riscontrate nonché una eventuale sostituzione del dispositivo;
- 9) l'eventuale furto o smarrimento del telefono dovrà essere immediatamente comunicato all'Azienda nonché al proprio responsabile, allegando la denuncia presentata alla Pubblica Autorità. In assenza non sarà possibile procedere alla sostituzione dello stesso;
- 10) le Parti ribadiscono l'importanza di un corretto utilizzo dello smartphone, attraverso cuffie, auricolari e bluetooth/viva voce, nel rispetto della normativa ex T.U. n.81/08 in materia di salute e sicurezza nonché delle vigenti policy aziendali;

11) l'Azienda conferma il pieno rispetto della normativa in vigore in tema di controlli e di privacy. Con specifico riferimento alla normativa sui controlli, nel pieno rispetto dell'art. 4 della L. n. 300 del 1970, ribadisce che nessuno strumento o applicazione verrà installato/a e/o utilizzato/a a fini di controllo. La geolocalizzazione dello smartphone dovrà essere attivata solo nel caso in cui si rendesse necessaria per il corretto funzionamento di una applicazione, fermo restando che tale modalità non verrà utilizzata a fini di controllo;

12) le Parti concordano che nella distribuzione degli smartphone sarà data priorità, ove possibile, ai dipendenti che alla data della firma del presente accordo non siano assegnatari di sim voce e dati o router aziendali.

Il presente Accordo ha validità dalla data di firma e sino al 31 dicembre 2023; le Parti concordano di incontrarsi con cadenza semestrale, salvo richiesta di ciascuna Parte, per valutarne congiuntamente la corretta applicazione, verificare eventuali problematiche connesse all'utilizzo dei telefoni e condividere ulteriori implementazioni delle applicazioni installate.

Milano, 4 giugno 2020

Le RSA

FIRST CISL

F.to Alessandro De Noia

F.to Renato Parma

F.to Cristina Laneri

FISAC CGIL

F.to Luca Manenti

F.to Sebastiano Schifano

F.to Annarita Zaffarano

F.to Laura Pellicciari

FNA

F.to Oreste Casati

F.to Paola Ciccarelli

F.to Floriana Pariboni

F.to Mario Leggieri

SNFIA

F.to Franco Oliverio

UILCA

F.to Paola Benincori

GRUPPO ZURICH

F.to Donato Lacerenza

F.to Antonella Iacopino